



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.12.1999  
COM(1999) 623 def.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 745/1999 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

1. A seguito della richiesta di uno Stato membro, i servizi della Commissione hanno esaminato l'opportunità di modificare il regolamento (CE) n. 745/1999 recante apertura e modo di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per merluzzi bianchi.
2. Questo esame ha permesso di constatare che una soluzione che preveda l'aumento dei contingenti per merluzzi bianchi, è necessaria al fine di assicurare l'approvvigionamento del mercato comunitario senza, peraltro, compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti nonché quello degli interessi dei produttori comunitari.

Questo è l'oggetto della proposta di regolamento allegata.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 745/1999 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con il suo regolamento (CE) n. 745/1999<sup>2</sup> il Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi.
- (2) I volumi contingentali per i merluzzi bianchi (numero d'ordine 09.2753) non sono sufficienti per soddisfare le necessità dell'industria comunitaria. Occorre dunque aumentare tali volumi contingentali con effetto dal 1° aprile 1999 al fine di permettere la continuità di accesso a questi contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 745/1999, il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2753 è fissato a 75 000 t.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° aprile 1999.

---

<sup>1</sup> GUC ...

<sup>2</sup> GU L 96 del 10.4.1999, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA

### 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 745/1999 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca.

### 2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E

Capitolo 12, articolo 120.

### 3. BASE GIURIDICA

Articolo 26 del trattato.

### 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

#### 4.1 Obiettivo generale dell'azione

Garantire e soddisfare, alle condizioni più favorevoli, il fabbisogno dell'industria di trasformazione comunitaria.

### 5. INCIDENZA FINANZIARIA

#### 5.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

Designazione dei prodotti	Variazione del volume contingentale (unità/t)	Variazione del prezzo valutato (€/unità)	Variazione del dazio normale (in %)	Variazione del dazio contingentale (in %)	Variazione prevista delle perdite di entrate rispetto al periodo contingentale precedente (in €)
Merluzzi bianchi (09.2753)	+ 8 000 t (volume iniziale: 67 000 t)	0 (prezzo iniziale: 1 176)	0 (dazio iniziale: 12)	0	846 720

**Perdita di ricetta supplementare: 846 720 €.**

### 6. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Alcune disposizioni riguardanti la gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e di protezione contro le frodi e le irregolarità.